



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 494

DATA 27/10/2021

DETERMINAZIONE

N° 5

DEL 27/10/2021

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

IL RESPONSABILE DELL' AREA PERSONALE

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA PERSONALE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno nel mese di ottobre il giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA PERSONALE

FERRARA dott.ssa Alessandra

RICHIAMATE le deliberazioni:

- CC.N. 5 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267"; e s.m.i.
- CC N. 10 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023." e s.m.i.
- GC n. 9 del 01/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE"
- GC n.29 del 08/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, "PIANO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GC N. 21 DEL 08/03/2021 AVENTE OGGETTO "ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2021"- INTEGRAZIONI"

PREMESSO che:

- le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche e finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, e che in tale contesto spetta all'Ente definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- l'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. 165/2001, condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, il quale prevede espressamente che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa, estrapolate dall'importo del fondo predetto, deve complessivamente avvenire nel rispetto del limite di cui al succitato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono regolate dall'art. 67 del CCNL del 21/05/2018 che suddivide tali risorse in:
 - ai commi 1 e 2, risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
 - ai commi 3, 4, 5 e 6 risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e di variabilità” e che pertanto hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono stanziati e aggiunte alla disponibilità del fondo in argomento;

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2021 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

Importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):

- tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per Euro 36.443,82;

Altre risorse stabili (art. 67, comma 2):

lett. a): Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di Euro 1.580,80;

lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – Euro 970,98;

RILEVATO che alle somme succitate si aggiungono, nell'anno 2021, i seguenti ulteriori incrementi di parte stabile:

lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - Euro 1.483,17;

lett. h): Incremento delle dotazioni organiche – Euro 1.200,00

ATTESO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2021 - parte stabile - ammonta ad Euro 41.678,77;

PARTE VARIABILE

CONSIDERATO che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate – parte variabile – è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21/05/2018:

- art. 67, comma 3, lett. e): eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999 - Euro 1.178,41 (Determinazione del Servizio Personale n. 190 del 15.04.2021);

RILEVATO che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione della G.C. n. 107 del 11.10.2021, ad oggetto “Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2021”, di seguito specificati:

- art. 67, comma 4: incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - Euro 3.309,63;
- art. 67, comma 5, lett. b): incremento per obiettivi dell'ente - Euro 1.890,48;

CONSIDERATO che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c), di seguito dettagliate:

- Incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016: Euro 9.000,00;
- Incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018: Euro 2.000,00;
- Compensi ISTAT, CCNL 21.05.2018 Art. 70-ter: Euro 755,00;
- Compensi Subentro comuni in ANPR – (Decreto Capo Dipartimento della funzione pubblica del 4 dicembre 2017 – finanziate dal Ministero dell'Interno): €.1.500,00;
- Risparmi Buoni Pasto 2020 (Art. 1, comma 870 della Legge N. 178/2020 – Legge di Bilancio 2021): €. 436,56.

RILEVATO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2021 - parte variabile – ammonta ad Euro 20.070,08;

STABILITO quindi che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2021 è pari ad Euro 61.748,85;

VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

CONSIDERATO che l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 cita: “(omissis)... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...(omissis)”;

VISTA la Deliberazione Corte dei Conti – Sez. Puglia - n. 27/2019/PAR che chiarisce: “Nel computo del tetto di spesa previsto dalla menzionata disposizione rientrano, se non diversamente previsto dalla legge, tutte le risorse stanziare in bilancio dall'ente con destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'origine delle eventuali maggiori risorse, proprie dell'ente medesimo, a tal fine destinate... Nel trattamento accessorio del personale rientrano, quindi, tutti gli oneri accessori del personale, ivi comprese le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali (Sez. controllo Lombardia n.54/2018/PAR)”. Analogamente, è stato precisato (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. 116/2018/PAR) che “... esistono pronunce consolidate (tra le molte, la delibera 30/2010/PAR della Sezione regionale del controllo per la Regione Sardegna) circa il fatto che, da una parte, gli aumenti della retribuzione di posizione di cui all'art. 41 commi IV e V del citato C.C.N.L. possono essere concessi solo nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa del singolo Comune concedente, dall'altra vale il principio generale da rispettare che il limite alla spesa è l'importo imposto dalla regola finanziaria vigente. Per il 2017, opera come tetto l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale (non ai singoli fondi contrattuali, cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 26/2014/QMIG e n. 34/2016/QMIG), parametrato al

*“corrispondente importo determinato per l’anno 2016” (come dettato dal comma 2 dell’art 23 del D.Lgs 75/2017)”. **Le considerazioni che precedono privano di fondamento l’operazione di “isolamento” (del compenso del Segretario comunale legato al risultato quale responsabile di posizione organizzativa) prospettata dall’Ente, ai fini del calcolo del tetto del 2016 delle risorse accessorie per gli incaricati di posizione organizzativa: poiché il limite ex art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale, ciò che rileva non è l’omogeneità settoriale dei valori di riferimento, ma la finalità generale di inclusione, nell’ambito del tetto più volte citato, di tutte le somme complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale.**”*

TENUTO CONTO che il Comune di Bricherasio nel Limite per l’anno 2016 non ha considerato il trattamento accessorio del Segretario Comunale riferito alla Maggiorazione per €. 2.905,11 e alla Retribuzione di Risultato riconosciuta come P.O. dell’Ente per €. 290,51;

RITENUTO di dover adeguare il Limite come sopra indicato per l’anno 2016 inserendo gli importi del trattamento accessorio del Segretario Comunale per un importo totale pari ad €. 3.195,62;

PREMESSO che gli incrementi:

- per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 67 del CCNL 21/05/2018;
- per economie sul fondo per lavoro straordinario dell’anno precedente, ex art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018;
- per specifiche disposizioni di legge, ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018, incidenti sul totale del fondo de quo per Euro 14.869,97

sono esclusi dal computo del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa, o per consolidato orientamento della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato.

RILEVATO che:

in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l’altro, l’obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall’applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;

- è stata diffusa la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto “il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”.

VISTO che al momento non sono pervenute indicazioni operative specifiche sulle concrete modalità di calcolo dell’adeguamento di cui in parola, e che permangono numerosi dubbi, evidenziati in dottrina, circa la corretta determinazione del valore incrementale della dotazione organica.

RILEVATO che, in ogni caso, presupposto per l’adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018.

ATTESO che, alla luce della stima effettuata dal Servizio Personale, secondo un'impostazione prudentiale, si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2021 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma, secondo il calcolo presuntivo illustrato di seguito:

Dipendenti in servizio al 31.12.2018: n. 16,16

- Incremento dipendenti presunto per il 2021: + 0,63
- Valore Quota Media Procapite (QMP): Euro 4.944,77 (determinato assommando importo Fondo risorse decentrate anno 2018 - quota rilevante limite - per Euro 40.907,51 e budget p.o. anno 2018 per Euro 39.000,00, come da relazione illustrativa e tecnico-finanziaria) / n. 16,16 dipendenti.

VERIFICATO che, per effetto di quanto su descritto, il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 deve essere adeguato in aumento per €. 3.090,48;

CONSIDERATO che il limite ex art. 23 comma 2 del D.lgs.75/2017 deve essere adeguato dall'anno 2016 dell'importo erogato al Segretario Comunale come Maggiorazione di Posizione e Risultato per €. 3.195,62 e viene rideterminato nell'importo di Euro 89.937,76.

CONSIDERATO che, come evidenziato nel ridetto prospetto di raccordo all. A) alla presente determinazione, alla luce di quanto sopra illustrato, al fine di garantire il rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2021, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale e fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016:

è possibile utilizzare il maggiore spazio finanziario concesso dall'adeguamento positivo del limite prevedendo un incremento presuntivo delle risorse del fondo in argomento;

RILEVATO, per quanto evidenziato al precedente capoverso, che il fondo viene incrementato dell'importo disposto con deliberazione della G.C. n. 107 del 11/10/2021, ad oggetto "Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2021", in relazione all'ipotesi di aumento della dotazione organica conseguente all'applicazione dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., in esecuzione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 come segue:

Parte Stabile lett. h): incremento della componente stabile per incremento della dotazione organica ex art. 67, comma 5, lett. a) - Euro 1.200,00;

Parte Variabile: Euro 1.890,48, suddiviso nelle varie voci previste dal CCNL 21.05.2018, come da prospetto allegato alla presente determinazione.

EVIDENZIATO che l'importo di cui sopra è stato definito in via meramente presuntiva, essendo ricollegato a un incremento dotazionale la cui consistenza effettiva sarà oggetto di verifica al termine dell'esercizio.

ATTESO che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo necessario ed automatico adempimento.

UTILIZZO VINCOLATO

RILEVATO che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

Euro 18.580,12 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;

Euro 8.153,35 per indennità di comparto (quota a carico fondo)

DATO ATTO che per effetto dell'utilizzo delle voci di utilizzo di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa Euro 19.428,38;

DATO ATTO inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019-2021;

CONSIDERATO che il presente atto verrà trasmesso al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio attesta la Regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile del Servizio Finanziario la Regolarità contabile finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Alla luce delle premesse del presente atto, che si intendono qui integralmente richiamate, di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2021, in conformità al dettato del CCNL 21/05/2018 e delle norme vigenti, come da prospetto allegato A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della medesima, per un importo totale di **Euro 61.748,85**, dettagliati come segue:
 - **Euro 36.443,82** importo unico consolidato anno 2017 (art. 67, comma 1) cui si aggiungono;
 - **Euro 1.580,80** art. 67, comma 2, lett. a): incremento Euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015;
 - **Euro 970,98** art. 67, comma 2, lett. b): differenziali posizioni economiche;
 - **Euro 1.483,17** art. 67, comma 2, lett. c): R.I.A. personale cessato;
 - **Euro 1.200,00** art. 67, comma 2, lett. h): incremento della componente stabile per incremento presuntivo della dotazione organica ex art. 67, comma 5, lett. a);
 - **Euro 1.178,41** art. 67, comma 3, lett. e): eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
 - **Euro 13.691,56** art. 67, comma 3, lett. c): importi per specifiche disposizioni di legge;
 - **Euro 3.309,63** art. 67, comma 4, incremento 1,2% del m.s. 1997;
 - **Euro 1.890,48** art. 67, comma 5, lett. b), per obiettivi dell'ente;
2. Di rilevare che, come evidenziato nel prospetto di raccordo di cui al predetto all. A), al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo

per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, maggiorazione della retribuzione di posizione e risultato del Segretario Comunale e fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016 adeguato, come nella premessa indicato, con l'inserimento dell'importo della Maggiorazione e del Risultato del Segretario Comunale, per un totale di €. 89.937,76:

- è possibile utilizzare il maggiore spazio finanziario concesso dall'adeguamento positivo del limite prevedendo un incremento presuntivo delle risorse del fondo in argomento, come specificato al punto 1 del presente dispositivo;
3. Di dare atto che si provvederà al definitivo adeguamento del limite di cui al precedente capoverso e alla verifica a consuntivo del suo rispetto alla luce dell'effettivo accrescimento della dotazione organica ex art. 33, comma 2, del D.L 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., con definitivo assestamento del limite di legge e suo necessario ed automatico adempimento;
 4. Di rilevare che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:
 - **Euro 18.580,12** per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
 - **Euro 8.153,35** per indennità di comparto (quota a carico fondo);
 5. Di rilevare pertanto che risultano presuntivamente disponibili per la contrattazione integrativa **Euro 19.428,38 totali, di cui Risorse Stabili €. 12.613,30 – Risorse Variabili €. 6.815,08;**
 6. Di dare atto che le somme risultanti dal prospetto all. A), sono impegnate agli appositi capitoli del Bilancio 2021/2023 – Gestione competenze;
 7. Di dare atto inoltre che è attualmente in vigore il CDI Giuridico triennale 2019-2021 sottoscritto in data 09.12.2019;
 8. Di inviare gli atti al Revisore dei conti per le verifiche di competenza, nonché alle OO.SS. e alla RSU per garantire le relazioni sindacali previste dal vigente CCNL e la predisposizione della Pre-intesa per il CDI Economico 2021.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico all'Organo Sovraordinato entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra